

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2747/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2748/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2749/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione, del 3 settembre 1986, che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78 8**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che proroga il regolamento (CEE) n. 2394/84 che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1984/1985 e 1985/1986, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato 11**
- Regolamento (CEE) n. 2752/86 della Commissione, del 1° settembre 1986, relativo alla fornitura di fiocchi d'avena alle organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare 12
- Regolamento (CEE) n. 2753/86 della Commissione, del 1° settembre 1986, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare 15
- Regolamento (CEE) n. 2754/86 della Commissione, del 3 settembre 1986, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1511/86 recante modifica del regolamento (CEE) n. 589/86 che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1985/1986 18

Regolamento (CEE) n. 2755/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dall'11 al 17 agosto 1986	20
Regolamento (CEE) n. 2756/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	22
Regolamento (CEE) n. 2757/86 della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

86/432/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 1° agosto 1986, che modifica la decisione 83/402/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità** 28

86/433/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 agosto 1986, relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° al 10 agosto 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 33

86/434/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 agosto 1986, relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° all'11 agosto 1986 nel settore dei cereali 35

86/435/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 agosto 1986, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe 36

86/436/CEE :

Decisione della Commissione, del 21 agosto 1986, relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di agosto 1986 nel settore delle carni bovine 37

86/437/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 3 settembre 1986, che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a un prelievo ridotto in conto del periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987** ... 38

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2733/86 della Commissione, del 2 settembre 1986, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU n. L 252 del 4.9.1986)** 40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2747/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 settembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	3,47	170,39
10.01 B II	Frumento duro	25,71	248,86 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	36,76	156,84 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	33,77	170,38
10.04	Avena	70,45	150,18
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	176,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	33,77	111,68 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	2,83	182,67 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	18,39	252,08
11.01 B	Farine di segala	65,00	234,11
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	53,01	398,15
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	19,27	271,65

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2748/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 settembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
 (³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2749/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1986

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'1 e 2 settembre 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. E 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	70,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	68,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	79,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg.
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,96
07.03 A II	14,96
15.17 B I a)	34,00
15.17 B I b)	54,40
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 2750/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1986

che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede talune disposizioni al fine di permettere lo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio ha previsto a talune condizioni la concessione ai produttori e ai raffinatori di aiuti comunitari forfettari allo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento degli zuccheri, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari produttori;

considerando che, generalmente, intercorre un lungo periodo fra la data di imbarco degli zuccheri in causa e quella dell'espletamento all'arrivo delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi;

considerando che è necessario apportare alcune precisazioni per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e a tale fine definire la nozione di raffinazione;

considerando che l'applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2225/86 richiede la modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa alcune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/83⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio, prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità nel limite di quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio;

considerando che l'applicazione di tali disposizioni ai dati della campagna di commercializzazione 1986/1987 conduce alla fissazione dei quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86:

a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68⁽⁷⁾.

Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;

b) è versato su presentazione da parte del produttore interessato del documento doganale di introduzione nelle regioni europee della Comunità, della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 tonnellate da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.

2. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, p. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1983, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96 %.

La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata del documento doganale, della polizza di carico e della fattura provvisoria.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86 :

- l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito è convertito in ECU, applicando il tasso di conversione considerato per la constatazione del prezzo cif;
- l'importo di cui al primo trattino è adattato forfettariamente per tener conto, nelle spese di assicurazione, della differenza di valore dello zucchero sul mercato mondiale e nella Comunità;
- all'importo adattato di cui al secondo trattino è applicato un coefficiente; tale coefficiente è pari a 1,00 diviso per il rendimento dello zucchero in questione.

L'importo adattato di cui al secondo trattino, constatato dalla Commissione, è comunicato alle competenti autorità della Repubblica francese.

Articolo 3

La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 deve essere corredata delle prove, riconosciute dallo Stato membro in questione, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; a tal fine, su richiesta dell'interessato, lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rispettivamente concessi gli aiuti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2225/86, nonché le somme relative a detti quantitativi.

Articolo 5

I punti VI e VII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78 sono sostituiti dal testo seguente :

<p>* VI. Aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86</p>	<p>Tasso di conversione agricolo vigente alla data in cui è stata redatta la polizza di carico dello zucchero trasportato</p>
<p>VII. Aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86</p>	<p>Tasso di conversione agricolo applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo in questione ».</p>

Articolo 6

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati in allegato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Quantitativo di zucchero greggio di canna, espresso in tonnellate di zucchero bianco :

In provenienza dei dipartimenti francesi di oltremare	Da raffinare :			
	in Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	159 000	65 000	0	0
2. Guadalupa e Martinica	26 000	20 000	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2751/86 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 1986****che proroga il regolamento (CEE) n. 2394/84 che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1984/1985 e 1985/1986, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6, e l'articolo 65,considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione⁽³⁾ è stata limitata a due campagne vitivinicole, in attesa dei risultati dei lavori avviati a livello comunitario in materia di controllo dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari; che i suddetti lavori non sono ancora terminati e che è difficile prevedere la data di conclusione; che è pertanto opportuno evitare, per il momento, di fissare la data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2394/84 è modificato come segue:

1. Nel titolo, i termini « per le campagne vitivinicole 1984/1985 e 1985/1986 » sono soppressi.
2. Nell'articolo 3, il secondo comma è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 224 del 21. 8. 1984, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/86 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 1986****relativo alla fornitura di fiocchi d'avena alle organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore di una ONG, ha assegnato a questo organismo 170 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica centrafricana.
4. **Prodotto da mobilitare** : fiocchi d'avena.
5. **Quantitativo totale** : 100 t (170 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 (4 × 25 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :

Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce :

Avena greggia : Avene di prima qualità ad alta densità.

Politura e preparazione : Avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.

Mondatura : Avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.

Semole d'avena : chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Semole d'avena umidificate e precotte a vapore, poi arrotolate in fiocchi.

Qualità dell'avena in fiocchi :

Umidità : meno del 12 %.

Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.

Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.

Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.

Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
10. **Condizionamento** :

in sacchi ;

— composizione dei sacchi :

 - quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m²,
 - un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m²,
 - una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura,
 - chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;

— peso netto dei sacchi : 25 kg ;

— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

 - N. 1 : 25 t — « 61727 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA »
 - N. 2 : 25 t — « 61728 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA »
 - N. 3 : 25 t — « 61729 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA »
 - N. 4 : 25 t — « 61730 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA ».

11. Porto d'imbarco :

Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

12. Fase di consegna : fob.**13. Porto di sbarco :** —**14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.**15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 16 settembre 1986, ore 12.**16. Periodo d'imbarco :**

- N. 1 : 1 — 31 ottobre 1986
- N. 2 : 1 — 30 novembre 1986
- N. 3 : 1 — 31 dicembre 1986
- N. 4 : 1 — 31 gennaio 1987.

17. Importo della cauzione : 15 ECU/t.*Note*

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. Duplicato della fattura originale a :
M. De Keyzer and Schuetz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
3000 BK Rotterdam/Holland.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/86 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 1986****relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, ha assegnato a questo organismo 20 600 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica popolare cinese.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 20 600 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/
Main (telex 411475).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze :
 - umidità : massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110) ;
 - tenore di proteine : minimo 11 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 200, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107).
10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, con un pescaggio di 34 piedi avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 16 settembre 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 ottobre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II
— ANEXO II

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e endereço do armazenista	Lugar de almacenamiento Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Local de armazenagem
1	7 499	Otto Behrens Lagerhäuser St. Margarethen Am Südkai Postfach 1244 2212 Brunsbüttel 1	Brunsbüttel 0214 01
	3 249	Getreide AG vorm. P. Kruse — Chr. Sieck Friedrich-Voss-Straße 11 Postfach 140 2370 Rendsburg	Eckernförde 2905 07
	2 992	Belaho Betriebs- und Lagerhausgesellschaft Kieler Straße 36 Postfach 50 2214 Hohenlockstedt	Hohenlockstedt 0218 01
	629	Hobum Harburger Ölwerke Brinkmann & Mergell Wilhelm-Weber-Straße 3 Postfach 900740 2100 Hamburg 90	Hamburg 2141 78
	1 072	Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. Eversween 11 2102 Hamburg 93	Hamburg 1104 01
	5 159	Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. Eversween 11 2102 Hamburg 93	Hamburg 1104 01
	20 600		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2754/86 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1986****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1511/86 recante modifica del regolamento (CEE) n. 589/86 che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1511/86 della Commissione⁽²⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 589/86 della Commissione, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1985/1986⁽³⁾;
considerando che da una verifica è risultato un errore dell'allegato del regolamento (CEE) n. 589/86 modificato;

che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 589/86 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 49.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

	Importo compensativo « adesione » da riscuotere (—) o da concedere (+)					Importo compensativo « adesione » da riscuotere (—) o da concedere (+)			
	o da concedere (+) nei seguenti scambi					all'importazione			
	Dalla CEE a dieci verso la Spagna	Dalla CEE a dieci verso il Portogallo	Dalla Spagna verso il Portogallo	In Spagna dai paesi terzi	In Portogallo dai paesi terzi	Dalla Spagna verso i paesi terzi	Dal Portogallo verso i paesi terzi	all'esportazione	
1. Olio d'oliva prodotto nella CEE a dodici presentato sfuso o in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 l:									
15.07 A I a)	(+) 97,91 (b)	(+) 29,44 (b)	(—) 68,47 (c)			(—) 97,91 (e)			(—) 29,44 (c)
15.07 A I b)	(+) 97,91 (b)	(+) 29,44 (b)	(—) 68,47 (c)			(—) 97,91 (e)			(—) 29,44 (c)
15.07 A I c)	(+) 29,91 (b)	(+) 29,44 (b)	(—) 0,47 (c)			(—) 29,91 (e)			(—) 29,44 (c)
15.07 A II a)	(+) 101,83 (b)	(+) 30,62 (b)	(—) 71,21 (c)			(—) 101,83 (e)			(—) 30,62 (c)
15.07 A II b)	(+) 35,89 (b)	(+) 35,33 (b)	(—) 0,56 (c)			(—) 35,89 (e)			(—) 35,33 (c)
2. Olio d'oliva in provenienza dai paesi terzi, indipendentemente dal suo condizionamento o olio prodotto nella CEE a dodici presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 l:									
15.07 A I a)	(+) 36,07 (b)	(—) 32,40 (c) (d)	(—) 68,47 (c)	(+) 36,07 (e)	(—) 32,40 (c) (d)	(—) 36,07 (e)			(+) 32,40 (c) (d)
15.07 A I b) (a)	(+) 36,07 (b)	(—) 32,40 (c) (d)	(—) 68,47 (c)	(+) 36,07 (e)	(—) 32,40 (c) (d)	(—) 36,07 (e)			(+) 32,40 (c) (d)
15.07 A I c) (a)	(—) 31,93 (e)	(—) 32,40 (c) (d)	(—) 0,47 (c)	(—) 31,93 (e)	(—) 32,40 (c) (d)	(+) 31,93 (e)			(+) 32,40 (c) (d)
15.07 A II a)	(+) 37,51 (b)	(—) 33,70 (c) (d)	(—) 71,21 (c)	(+) 37,51 (e)	(—) 33,70 (c) (d)	(—) 37,51 (e)			(+) 33,70 (c) (d)
15.07 A II b)	(—) 38,32 (e)	(—) 38,88 (c) (d)	(—) 0,56 (c)	(—) 38,32 (e)	(—) 38,88 (c) (d)	(+) 38,32 (e)			(+) 38,88 (c) (d)
3. Prodotti contenenti olio d'oliva:									
07.01 N II	(+) 21,54 (b)	(+) 6,48 (b)	(—) 15,06 (c)	(+) 21,54 (e)	(+) 6,48 (c)	(—) 21,54 (e)			(—) 6,48 (c)
07.03 A II	(+) 21,54 (b)	(+) 6,48 (b)	(—) 15,06 (c)	(+) 21,54 (e)	(+) 6,48 (c)	(—) 21,54 (e)			(—) 6,48 (c)
15.17 B I a)	(+) 48,96 (b)	(+) 14,72 (b)	(—) 34,24 (c)	(+) 48,96 (e)	(+) 14,72 (c)	(—) 48,96 (e)			(—) 14,72 (c)
15.17 B I b)	(+) 78,33 (b)	(+) 23,55 (b)	(—) 54,78 (c)	(+) 78,33 (e)	(+) 23,55 (c)	(—) 78,33 (e)			(—) 23,55 (c)
23.04 A II	(+) 2,39 (b)	(+) 2,36 (b)	(—) 0,03 (c)	(+) 2,39 (e)	(+) 2,36 (c)	(—) 2,39 (e)			(—) 2,36 (c)

Nota: Per gli scambi contrari invertire i segni.

(a) Importi applicabili unicamente all'olio d'oliva in provenienza dai paesi terzi; per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità l'importo applicabile è quello specificato al punto 1.

(b) Importo compensativo « adesione » riscosso o concesso dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

(c) Importo compensativo « adesione » riscosso o concesso dal Portogallo.

(d) Se viene applicato l'aiuto al consumo in Portogallo, l'importo compensativo « adesione » sarà diminuito del suo importo.

(e) Importo compensativo « adesione » riscosso o concesso dalla Spagna.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2755/86 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 1986****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dall'11 al 17 agosto 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dall'11 al 17 agosto 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dall'11 al 17 agosto 1986, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dall'11 al 17 agosto 1986

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	 26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	 21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	 29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 2756/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 ⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	129,68
11.07 A II b)	135,07
11.07 B	158,05

REGOLAMENTO (CEE) N. 2757/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi è tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la zona V a) — Burundi, Etiopia, Madagascar, isole Canarie e Mozambico — gli altri paesi terzi	97,50 114,90 112,45 20,00
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 (2) 10,00 (2)
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — il Giappone — gli altri paesi terzi	103,00 — 110,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I — gli altri paesi terzi	— 95,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I e la zona V — gli altri paesi terzi	10,00 20,00 —
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	146,00 146,00 129,00 119,00 110,00 99,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	146,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	146,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	146,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	146,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	317,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	300,00 ⁽³⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	268,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	253,00 ⁽³⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	146,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1986

che modifica la decisione 83/402/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(86/432/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 83/402/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 86/79/CEE⁽⁴⁾;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 83/402/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1983, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 21. 3. 1986, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

I. CARNI BOVINE

A. Macelli e laboratori di sezionamento

ME 1 ⁽¹⁾	Borthwicks CWS Ltd	Masterton
ME 8	Gisborne Refrigerating Co Ltd	Gisborne
ME 9	T. H. Walker & Sons Ltd	Hawera
ME 10	Nelson's (NZ) Ltd	Hastings
ME 14	Waitaki International Ltd	Christchurch
ME 15	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Belfast
ME 18	Waitaki International Ltd	Pukeuri
ME 19	Waitaki International Ltd	Dunedin
ME 21	Southland Frozen Meat Ltd	Mataura
ME 23	Auckland Farmers' Freezing Cooperative Ltd	Horotiu
ME 24	Hellaby Shortland Ltd	Otahuhu
ME 26	Waitaki International Ltd	Balclutha
ME 29	The Hawkes Bay Farmers' Meat Co Ltd	Whakatu
ME 34	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Pareora
ME 35	Westfield Freezing Co Ltd	Auckland
ME 39	Waitaki International Ltd	Wanganui
ME 40	Waitaki International Ltd	Nelson
ME 42	Waitaki International Ltd	Wairoa
ME 47	Auckland Farmers' Freezing Cooperative Ltd	Moerewa
ME 50	Alliance Freezing Co (Southland) Ltd	Invercargill
ME 51	Northland Meat Processor Ltd	Whangarei
ME 55	Aotearoa Meats Ltd	Cambridge
ME 56	Auckland Farmers' Freezing Cooperative Ltd, Rangiuru	Te Puke
ME 62	Dunedin Master Butchers' Association	Dunedin
ME 63	Farmers' Meat Export Ltd	Whangarei
ME 65	Advanced Meat Ltd	Gisborne
ME 66	Phoenix Meat Co Ltd, Kokiri	Greymouth
ME 69	Ashley Meat Export Ltd	Christchurch
ME 70	Riverlands Meat Ltd	Blenheim
ME 75	Namron Meats Ltd	Paeroa

⁽¹⁾ Carne bovina proveniente da animali il cui peso vivo è inferiore a 60 kg e macellati esclusivamente sulla linea di macellazione ovina.

B. Macelli

ME 2	Borthwicks CWS Ltd	Waitara
ME 52	Pacific Freezing (NZ) Ltd	Hastings
ME 57	Hellaby King Country Ltd	Taumarunui

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
C. Laboratori di sezionamento		
PH 14	W. Richmond Ltd	Hastings
PH 20	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
PH 27	Defiance Processors Ltd	Dunedin
PH 52	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
PH 53	W. Richmond Ltd	Hastings
PH 67	Melville Developments Ltd	Papakura
PH 68	Primex Meats Ltd	Wellington
PH 69	R. & W. Hellaby Ltd	Paerata
PH 71	Progressive Meats Ltd	Hastings
PH 172	Kellax Foods Ltd	Auckland

II. CARNI OVINE E CAPRINE

A. Macelli e laboratori di sezionamento

ME 1	Borthwicks CWS Ltd	Masterton
ME 2	Borthwicks CWS Ltd	Waitara
ME 6	Borthwicks CWS Ltd	Longburn
ME 8	Gisborne Refrigerating Co Ltd	Gisborne
ME 10	Nelson's (NZ) Ltd	Hastings
ME 14	Waitaki International Ltd	Christchurch
ME 17	Waitaki International Ltd	Timaru
ME 18	Waitaki International Ltd	Pukeuri
ME 19	Waitaki International Ltd	Dunedin
ME 20	Ocean Beach Freezing Co Ltd	Ocean Beach
ME 21	Southland Frozen Meat Ltd	Mataura
ME 22	Southland Frozen Meat Ltd	Makarewa
ME 23	Auckland Farmers' Freezing Cooperative Ltd	Horotiu
ME 24	Hellaby Shortland Ltd	Otahuhu
ME 26	Waitaki International Ltd	Balclutha
ME 29	The Hawkes Bay Farmers' Meat Co Ltd	Whakatu
ME 34	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Pareora
ME 35	Westfield Freezing Co Ltd	Auckland
ME 37	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Belfast
ME 39	Waitaki International Ltd	Wanganui
ME 40	Waitaki International Ltd	Nelson
ME 42	Waitaki International Ltd	Wairoa
ME 47	Auckland Farmers' Freezing Cooperative Ltd	Moerewa
ME 50	Alliance Freezing Co (Southland) Ltd	Invercargill
ME 55	Aotearoa Meats Ltd	Cambridge
ME 56	Auckland Farmers' Freezing Cooperative Ltd, Rangiuru	Te Puke
ME 58	Hawkes Bay Farmers' Meat Co Ltd	Takapau
ME 60	Pacific Freezing NZ Ltd	Dannevirke
ME 62	Dunedin Master Butchers Association	Dunedin
ME 64	Waitaki International Ltd	Marlborough
ME 65	Advanced Meat Ltd	Gisborne
ME 69	Ashley Meat Export Ltd	Christchurch
ME 70	Riverlands Meat Ltd	Blenheim

B. Macelli

ME 16	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Ashburton
ME 41	NCF Kaiapoi Ltd	Kaiapoi
ME 57	Hellaby King Country Ltd	Taumarunui
ME 61	NZ Primary Processors Ltd	Mamaku

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
C. Laboratori di sezionamento		
PH 3	Alpine Export Meats	Christchurch
ME 9	T. H. Walker & Sons Ltd	Hawera
PH 10	Canterbury Venison Ltd	Ashburton
PH 14	W. Richmond Ltd	Hastings
ME 15	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Belfast
PH 15	NZ Primary Processors Ltd	Mt. Maunganui
PH 20	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
PH 21	Game Food (NZ) Ltd	Kennington
PH 27	Defiance Processors Ltd	Dunedin
PH 31	Advanced Foods of NZ Ltd	Waipukurau
PH 50	Fresha Products Ltd	New Plymouth
PH 52	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
PH 53	W. Richmond Ltd	Hastings
PH 55	The Canterbury Frozen Meat Co Ltd	Harewood
PH 67	Melville Developments Ltd	Papakura
PH 68	Primex Meats Ltd	Wellington
PH 69	R. & W. Hellaby Ltd	Paerata
PH 71	Progressive Meats Ltd	Hastings
PH 154	Ashley Meat Export Ltd	Christchurch
PH 172	Kellax Foods Ltd	Auckland

III. DEPOSITI FRIGORIFERI

(solamente carne imballata)

S 9	Southland Cool Stores	Bluff
S 10	Otago Dairy Producers Cool Storage Ltd	Dunedin
S 11	Polarcold Stores (South Island) Ltd	Timaru
S 17	Cool Hire Storage Ltd	Dunedin
S 25	Dawn Meat (NZ) Ltd	Hastings
S 28	Cool Stores (NZ) Ltd	Auckland
S 30	NO Pierson Ltd	Christchurch
S 31	Pacific Cold Storage Co Ltd	Mt. Maunganui
ME 32	Borthwick CWS Ltd	Fielding
S 32	Taranaki Cooperative Coolstore Ltd	New Plymouth
S 34	Coolpak Prebbleton Ltd, Prebbleton	Christchurch
S 35	Nelson Cold Storage Cooperative	Nelson
S 36	Cold Storage (Bay of Plenty) Ltd	Te Puke
S 39	Christchurch Cool Stores Ltd	Christchurch
S 40	Southland Harbour Board	Bluff
S 41	Eljays Ice Box	Feilding
S 42	Wellington Cold Storage Co	Tawa
ME 43	J. C. Hutton (NZ) Ltd	Eltham
S 45	Wairarapa Cold Storage	Greytown
S 47	Polarcold Stores (South Island) Ltd	Christchurch
S 49	Chill Air Ltd	Auckland International Airport
S 51	Gisborne Cold Storage Ltd	Gisborne
S 53	Otaki Cold Store	Otaki
S 55	Airport Cold Storage Ltd	Wellington
S 56	Dandy Foods Distributors Ltd	Auckland
S 57	Air New Zealand	Auckland Airport
S 58	Cool & Cold Storage Associates Ltd	Te Puke
S 59	Richmond Cool Stores (1963) Ltd, Manchester Street	Hastings
S 60	Export Cool Storage	Mt. Maunganui
S 61	Coolpak Cool Stores Ltd	Timaru
S 62	Industrial Park Coolstores Ltd	Auckland

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
S 63	Mogal Coolstores Ltd	Christchurch Airport
S 64	Lep International	Christchurch Airport
S 66	Mogal Coolstores Ltd	Auckland Airport
S 68	Freezerflow, Mt Wellington	Auckland
S 70	Freezer Stores Hawkes Bay Ltd	Hastings
S 71	Cold Storage Cooperative (Nelson) Ltd	Richmond
S 72	Motueka Cold Storage Ltd	Motueka
S 73	LEP International, Mangere	Auckland
S 75	Amaltal Coolstores & Exporters Ltd	Nelson
S 84	Polarcold Storage Ltd	Dunedin
S 85	United Cold Storage (HB) Ltd	Hastings
S 87	Homebush Berryfruits	Masterton
S 88	Hawkes Bay Export Cold Stores Ltd	Napier
S 89	R. & W. Hellaby Ltd	Mt Wellington
S 91	Southland Frozen Meat Ltd	Mataura
S 92	Fruit and Produce Growers Export Co of NZ Ltd	Havelock North
S 93	Air New Zealand	Christchurch
S 94	Westmere Freezers	Wanganui
S 95	McCallum Industries Coolstores	Patea
S 96	Townsend & Paul Ltd	Napier
S 97	J. Wattie Canneries Ltd	Gisborne
S 100	Masterton Cold Storage	Masterton
S 103	Banner Airfreight	Auckland
S 104	Jay Two Coldstore	Gisborne
S 105	Hornby Cold Stores Ltd	Christchurch
S 106	Wrightson Airfreight Ltd	Auckland International Airport
S 107	Ashburton Cold Storage Ltd	Ashburton
S 110	Heards Ltd	Auckland
S 111	Cold Storage (Marlborough) Ltd	Blenheim
S 112	Hamilton Cool Stores NZ Ltd	Hamilton
S 113	Awapuni Cool Pack	Gisborne
S 114	Hilton Cold Storage	Timaru
S 115	Arctic Cold Store	Christchurch
S 116	NZ Dairy Board	Cambridge
S 117	Perry Food Processors Ltd	Hamilton
S 119	Crown Meats Ltd	Feilding
S 120	Tradeair Ltd	Auckland International Airport
S 125	Hastings Cold Stores Ltd	Hastings
S 127	Freightways International Ltd	Auckland
S 129	Argo Holdings Ltd	Mount Maunganui

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1986

relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° al 10 agosto 1986 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(86/433/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2099/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione ha ricevuto, per il periodo dal 1° al 10 agosto 1986, comunicazione delle domande di titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

DECIDE:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate per il periodo dal 1° al 10 agosto 1986 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri	1,00
	— altri	1,00
04.03	Burro	0,0458
ex 04.04	Formaggi:	
	— categoria 1: Emmental, Gruyère	0,0063
	— categoria 2: Roquefort	0,0102
	— categoria 3: Formaggi a pasta erborinata	0,00354
	— categoria 4: Formaggi fusi	0,00341
	— categoria 5: Parmigiano Reggiano, Grana Padano	1,00
	— categoria 6: Havarti 60 % di materie grasse	0,00962
	— categoria 7: Edam in forme sferiche, Gouda	0,00225
	— categoria 8: Formaggi molli stagionati di latte vaccino	0,01078
	— categoria 9: Cheddar, Chester	0,03122
	— categoria 10: Altri	0,00188

⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 23.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1986

relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° all'11 agosto 1986 nel settore dei cereali

(86/434/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985⁽³⁾, i titoli MCS rilasciati nel corso di un mese non possono superare il 50 % del quantitativo « obiettivo »;

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione è stata informata, per il periodo dal 1° all'11 agosto 1986, delle domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna, idonee ad essere prese in

considerazione; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

DECIDE:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate per il periodo dal 1° all'11 agosto 1986 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente 0,02210.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1986

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(86/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 692/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 agosto 1986, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione di quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° settembre 1986, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali

delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 agosto 1986, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. Germania:
 - 211,0 t originarie dello Swaziland,
 - 1 100,0 t originarie del Botswana,
 - 30,0 t originarie dello Zimbabwe.
2. Regno Unito:
 - 750 t originarie del Botswana,
 - 67,3 t originarie dello Zimbabwe.
3. Paesi Bassi:
 - 120 t originarie dello Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di settembre 1986 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti indicativi di carni disossate:

— Botswana:	9 905,8 t
— Kenia:	142,0 t
— Madagascar:	7 579,0 t
— Swaziland:	1 767,0 t
— Zimbabwe:	6 060,7 t

Articolo 3

Gli Stati membri ad eccezione della Repubblica portoghese, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 93.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1986

relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di agosto 1986 nel settore delle carni bovine

(86/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 610/86 della Commissione, che stabilisce talune modalità d'applicazione del MCS nel settore delle carni bovine⁽³⁾; che la Commissione deve pertanto decidere conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di agosto 1986 risulta che i titoli possono essere rilasciati, per quanto riguarda taluni prodotti, per i

quantitativi richiesti e, per quanto riguarda altri prodotti, non possono essere rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

I titoli MCS, le cui domande sono state presentate nei primi dieci giorni del mese di agosto 1986 e notificate alla Commissione:

- a) sono rilasciati per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:
carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;
- b) non sono rilasciati per i seguenti prodotti:
 - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida;
 - carni della specie bovina, fresche o refrigerate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1986

che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a un prelievo ridotto in conto del periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(86/437/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in seguito denominato « l'atto », in particolare l'articolo 303, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3771/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, in applicazione dell'articolo 303, primo e secondo comma dell'atto, i quantitativi massimi di zucchero greggio che possono essere importati da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, nonché i periodi di applicazione in questione, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 303, terzo comma, dell'atto prevede tra l'altro, che qualora, durante i suddetti periodi di applicazione, dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilità di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo da importare dai paesi ACP in questione; che, dato che dal bilancio per il periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987, risulta che vi è un fabbisogno supplementare di approvvigionamento stimato a 94 000 t espresse in zucchero bianco, è opportuno prevedere tale autorizzazione per questo stesso periodo;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione⁽⁵⁾, è stato previsto un censi-

mento delle scorte di zucchero presenti in Portogallo al 1° marzo 1986 che consenta di stabilire la scorta normale di riporto ed i quantitativi di zucchero da esportare verso i paesi terzi senza intervento comunitario; che questi ultimi quantitativi ammontano a 165 733 t di zucchero espresse in zucchero bianco; che, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie a partire da tale zucchero e dell'esistenza sul posto di tali quantitativi da esportare, che possono essere utilizzati immediatamente, è pienamente indicato ricorrere a tale possibilità, considerando tali quantitativi, nei limiti del fabbisogno in questione, come importati dai paesi terzi, su richiesta degli interessati, al prelievo ridotto e in detrazione dagli altri quantitativi da esportare a norma del regolamento (CEE) n. 579/86 senza intervento comunitario e senza possibilità di smercio sul mercato interno; che inoltre la decisione 86/213/CEE della Commissione⁽⁶⁾ ha autorizzato il Portogallo, in applicazione dell'articolo 303, terzo comma, dell'atto, a importare dai paesi terzi un quantitativo supplementare di 75 000 t espresse in zucchero bianco, nel periodo 1° marzo 1986-30 giugno 1986;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali d'importazione, prevedendo altresì che il Portogallo comunichi i quantitativi di zucchero greggio importati e raffinati in virtù della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi, in conto del periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987, un quantitativo di zucchero greggio corrispondente a 94 000 t di zucchero bianco, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 600/86.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 38.

Articolo 2

1. Il titolo relativo all'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio sino al 30 giugno 1987.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi al mese in cui sono state espletate le formalità doganali d'importazione.

Se lo zucchero in questione non è raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di importazione in causa.

3. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura: « importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 86/437/CEE ».

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e nei limiti fissati dallo stesso, i quantitativi di zucchero che il Portogallo deve esportare al di fuori della Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 579/86, possono essere considerati, qualora sia presentata una domanda in tal senso, come zuccheri importati dai paesi terzi. I quantitativi di tale zucchero dichiarati all'importazione con l'applicazione del prelievo ridotto in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione sono detratti dai quantitativi da esportare

al di fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 4

Qualora il volume delle domande di certificati superi il quantitativo indicato all'articolo 1, il Portogallo procede a una equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

Articolo 5

Ogni mese, il Portogallo comunica alla Commissione per il mese precedente:

- a) i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso « tal quale », per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 2;
- b) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale », importati effettivamente con utilizzazione dei titoli di cui all'articolo 2;
- c) i quantitativi totali di zucchero greggio in questione in peso « tal quale » ed espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati.

Articolo 6

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2733/86 della Commissione, del 2 settembre 1986, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 252 del 4 settembre 1986)

A pagina 10, i valori unitari periodici della rubrica 1.100 (Pomodori) vanno letti come segue :

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	• 20,33	888	161,32	42,87	139,41	2802	15,45	29 513	48,31	13,90 •